



COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 173 del 12-12-2024

Oggetto: **Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" sotto-sezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2024-2026. MODIFICA/INTEGRAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di dicembre alle ore 18:05, in Minervino di Lecce nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l' adunanza il Sig. Marte Dott. Antonio e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Assessori:

Marte Dott. Antonio	SINDACO	P
Guglielmo Nicola	Vice Sindaco	P
Pezzulla Flavio	Assessore	P
Maggio Grazia	Assessore	P
Lazzari Claudia	Assessore	P

ne risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Manuela Rizzo

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica.

Minervino di Lecce, 04-12-24

Il Responsabile del Servizio
f.to Marzo Alessandro

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità contabile e copertura finanziaria.

Minervino di Lecce, 04-12-24

Il Resp.le del Serv. Economico Finanziario
f.to Monteforte Salvatore

Visto il " REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN PRESENZA, IN MODALITA' MISTA O DA REMOTO" approvato con atto di G.C. n.40 del 11.4.2022 e pubblicato all'albo pretorio in data 11.4.2022;

LA GIUNTA COMUNALE

Si è riunita su convocazione del Sindaco, secondo le modalità impartite dal citato regolamento, in data odierna in collegamento diretto in videoconferenza Whatsapp "a distanza", da intendersi svolta nella sala delle adunanze della sede municipale con l'assessore Lazzari Claudia, mentre risultano in presenza, con il Segretario Comunale, il Sindaco e gli assessori Guglielmo N., Pezzulla F. e Maggio G.

VISTO il DPR 24 giugno 2022 recante l'individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali figura il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs 165/2001;

CONSIDERATO che, il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di capacità assunzionale per i Comuni stabilisce:

- ✓ all'art. 2 *“Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici. ...”*;
- ✓ all'art. 4 *“Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. ...”*;
- ✓ all'art. 6 *“...Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. ... In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo*

la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente...”;

- ✓ *all’art. 33 “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica;*

Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile e’ valutabile ai fini della responsabilità disciplinare....”.

- ✓ all’art. 35 disciplina le modalità di reclutamento del personale;

RICHIAMATI:

- ✓ Il D.lgs. n. 75/2017, c.d. Riforma Madia, di revisione del Testo Unico del Pubblico Impiego;
- ✓ L’art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni;
- ✓ L’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 in materia di limitazioni alle assunzioni a tempo determinato e flessibile delle pubbliche amministrazioni;
- ✓ l’articolo 3 comma 5 e ss. del D.L. 90/2014, l’art. 1, commi 228 e seguenti, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), l’articolo 16 del D.L. 113/2016, l’art. 22 commi 2 e 3 del D.L. 50/2017 ed infine l’art. 1 c. 863 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) in materia di limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- ✓ le linee di indirizzo definite dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con Decreto 08/05/2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- ✓ l’art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella Legge 58/2019, cd. Decreto Crescita, che ha previsto nuove modalità di assunzione a tempo indeterminato per i comuni definiti “virtuosi” perché rientranti nelle fasce definite dal D.M. 17 marzo 2020;
- ✓ il D.M. 17 marzo 2020, inerente alle misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

CONSIDERATO che:

- ✓ il citato articolo 33, comma 2, stabilisce che: *“a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il*

rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- ✓ la disposizione di cui all'art. 33 prevede, per gli enti destinatari, che le assunzioni di personale a tempo indeterminato siano subordinate:
 - all'adozione e alla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale;
 - al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
 - ad una spesa complessiva (per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore al valore soglia definito come percentuale - differenziata per fascia demografica - della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (per tutti gli enti).
- ✓ a tale norma è stata data attuazione con il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, che ha provveduto in merito a tre distinti ambiti, quali:

- la specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
 - l'individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;
 - la determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.
- ✓ il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;
 - ✓ Il D.M. stabilisce, altresì, che, in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2 (c.d. virtuosi), possano incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. Inoltre, per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1, fermi restando: il limite - di cui alla tabella 1 dell'art. 4, comma 1 - di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.
 - ✓ l'art. 6, comma 1, del citato D.M., precisa che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

RICHIAMATA, altresì, la Circolare Interministeriale n.1374 del 08/06/2020 esplicativa del succitato D.M. del 17/03/2020;

RICHIAMATO anche, per quanto qui rileva, l'articolo 3 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.114/2014, *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, nel testo attualmente vigente, il quale prevede, per quanto riguarda le Regioni e gli Enti Locali, quanto segue:

- ✓ comma 5: Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni,

nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

- ✓ Omissis
- ✓ comma 5-sexies: Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.
- ✓ comma 6: I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

DATO ATTO che:

- ✓ le disposizioni del DECRETO 17 marzo 2020 sopra richiamato si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
- ✓ che il citato decreto ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia, come di seguito rappresentato:

tabella 1	
<i>Fasce demografiche</i>	<i>Valore soglia</i>
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,80%

i) comuni con 1.500.000 di abitanti	25,30%
-------------------------------------	--------

- ✓ il Comune di Minervino di Lecce si colloca nella fascia demografica d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- ✓ il valore soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti secondo le definizioni dell'art. 2 del Decreto del 17 marzo 2020, è per il Comune di Minervino di Lecce, sulla base della Tabella 1 del comma 1 dell'articolo 4 dello stesso Decreto, del 27,20 %

TENUTO CONTO dell'art. 6 comma 1 il quale prevede che " I Comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100%"

tabella 3	
<i>Fasce demografiche</i>	<i>Valore soglia</i>
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	33,5 %
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	32,6 %
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	31,6 %
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,2 %
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	30,9 %
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	31,0 %
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	31,6 %
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti	32,8 %
i) comuni con 1.500.000 di abitanti	29,3 %

DATO ATTO che sulla base di quanto stabilito dal Decreto del 17 marzo 2020 e come sopra rappresentato (per Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti) per il Comune di Minervino di Lecce risulta un margine assunzionale come seguito rappresentato:

Step 1 - DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA art. 4	
Popolazione al 31.12.2023	3.548
Fascia di riferimento	D
Valore 1° soglia (art.4)	27,2%
Valore 2° soglia (art. 6)	31,2%
Step 2 - CALCOLO RAPPORTO	
ENTRATE CORRENTI	
Entrate rendiconto anno 2021	2.348.539,13
Entrate rendiconto anno 2022	2.662.200,59
Entrate rendiconto anno 2023	2.927.233,73
Media	2.645.991,15
Fondo crediti dubbia esigibilità 2022	90.179,54
ENTRATE DA CONSIDERARE	2.555.811,61

SPESE DI PERSONALE	
Redditi da lavoro dipendente (rendiconto 2023 netto irap)	463.189,05
Rapporto (Incidenza spesa del personale/entrate correnti)	18,12
Step 3 - VALUTAZIONE CAPACITA' SPESA	
Step 3b - VERIFICA LIMITE MAX ANNO 2023 (art. 5)	
Percentuale massima incremento spesa	28,0%
Spesa di personale da rendiconto 2023 (netto irap)	463.189,05
Incremento massimo per assunzione t.i.	231.991,71

VISTO l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ✓ ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557);
- ✓ costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);
- ✓ in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- ✓ gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013)

RICORDATO che valore medio del triennio 2011/2013 ammonta ad € 443.077,83;

VISTO l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad

assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."

RICHIAMATO il testo dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

VISTO l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

VISTO l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa

sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

VISTO inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1

della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.

RICHIAMATO inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

VISTA la legge 56/2019 (cd. Legge concretezza) con il quale art. 3 si introducono misure per accelerare le assunzioni ed il ricambio generazionale, nel solco già previsto dalla legge di bilancio, dal D.L. 4/2019 e dal decreto crescita, prescrivendo quanto segue: art. 3 al comma 8: “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;

VISTA la deliberazione di GC n.70/2020 per oggetto “Riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente e pianificazione programmatica per le attività e funzioni degli Uffici e dei Servizi - Approvazione del nuovo Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022”;

Richiamata la delibera di GC n.24 del 30.1.2024 per oggetto:” APPROVAZIONE sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" sotto-sezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2024-2026.”

Vista la delibera di Giunta n.26 del 30.1.2024 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. per il triennio 2024/26, facendo propria la delibera di G.C. 24/2024 relativa al fabbisogno del personale;

VISTI:

- ✓ l'art. 19 del sopra citato D.L. 124/2023 (convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023) il quale prevede che a decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di

lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali - nei limiti dei criteri di ripartizione definiti dal Decreto previsto dal comma 3 del medesimo art. 19;

- ✓ l'”Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse” – pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari in data 20 novembre 2023;

DATO ATTO che con DPCM del 23 luglio 2024 sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e delle unità di personale per le amministrazioni individuate a valere sulla manifestazione di interesse di cui all'art. 19, comma 2 del d.l. n. 124/2023, che per il Comune di Minervino di Lecce corrisponde a n. 1 unità di personale di Funzionario, nel profilo corrispondente alla specifica istanza presentata dal Comune, corrispondente al seguente ordine di priorità:

n. 1 unità dell'Area dei “Funzionari” (già Cat. D. – pos. ec. Ex D1) – Profilo professionale: Ingegnere, a tempo pieno e indeterminato da assumere ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 124 del 19/09/2023;
--

n. 1 unità dell'Area dei “Funzionari” (già Cat. D. – pos. ec. Ex D1) – Profilo professionale: Avvocato, a tempo pieno e indeterminato da assumere ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 124 del 19/09/2023;

PRESO ATTO:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

DATO ATTO che nell'organico di questo Ente non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

TENUTO CONTO:

- che l'8-9 giugno si sono svolte le consultazioni amministrative;
- che con decorrenza 16/6/2024 si è trovata sprovvista delle figure dei 2 funzionari con EQ responsabili rispettivamente del settore Economico Finanziario e Settore Tributi e dell'istruttore amministrativo contabile presso l'ufficio ragioneria, tutti in servizio a tempo determinato e part time;
- che la nuova Amministrazione Comunale ha intenzione di riorganizzare gli uffici e soprattutto approvare un nuovo assetto organizzativo dell'intera macro – struttura dell'Ente;

- che nella immediata necessita di fronteggiare le problematiche urgenti di ordinaria amministrazione e in attesa di individuare e sostituire le citate figure vacanti, il ruolo di responsabile del servizio tributi viene ricoperto *ad interim* dal Dott. Marzo Alessandro, ex cat.D, già responsabile dell'area AAGG/Demografico, mentre il ruolo di responsabile del settore Ragioneria viene ricoperto *ad interim* dal Dott. Salvatore Monteforte, ex cat.D, già responsabile dei servizi Suap, ambiente e edilizia, giusto decreto sindacale n.12/2020;

Considerato che, per assicurare il regolare ed adeguato funzionamento dei servizi di competenza dell'ufficio tributi, retto esclusivamente dall'incarico conferito ad interim e da una unità di personale al 20 %, si è reso necessario con tutta urgenza, giusta delibera di GC n.126/2024, in modifica alla pianificazione assunzionale in essere, disporre l'assunzione, mediante ricorso all'art. 1 comma 557 della L.30/12/2004 n.311, di altra figura con profilo di istruttore contabile (ex cat C), per ore 8. Settimanali, sostitutivo dell'originaria previsione disposta per l'Ufficio tributi di n. 1 unità di Funzionario (ex cat. D mediante comma 557 dell'art. 1 legge 311/2004), garantendo comunque l'equilibrio economico-finanziario e, anzi, un'economia di spesa rispetto a quanto previsto;

Tenuto conto, altresì,

- che il comune di Minervino è un Ente di ridotte dimensioni, con carenza di personale e risorse finanziarie limitate,
- che il ricorso a tale figura, da destinare all'ufficio Tributi in via temporanea, si è reso necessario e urgente al fine fronteggiare i numerosi adempimenti obbligatori a carico dell'ufficio, per i quali l'Ente non dispone di figure professionali in possesso delle competenze specifiche, ed evitare, quindi, danni all'ente;
- che nelle more delle necessarie determinazioni dell'Amministrazione Comunale in merito all'assetto organizzativo dell'Ente, si rende necessario e funzionale incrementare le ore settimanali da 12 a 24 per :
 - un funzionario amministrativo – Area dei Funzionari - assunto a tempo indeterminato e attualmente assegnato al settore LLPP
 - un istruttore Amministrativo Informatico– Area degli istruttori - assunto a tempo indeterminato e attualmente assegnato al settore Affari Generali/Demografico (al 70%) e al settore LLPP (al 30%)

Considerato che con atto di GC n.170/2024 sono stati impartiti indirizzi, previa attivazione delle procedure di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, allo svolgimento di tutti gli adempimenti finalizzati alla copertura n. 1 posto a tempo parziale (12 ore) e indeterminato di personale, con profilo di funzionario contabile (ex istruttore direttivo Cat D), attingendo dalle graduatorie concorsuali approvate da altri enti;

Ritenuto di adeguare il vigente PIAO, con specifico riferimento alla sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" – sotto-sezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno di personale alle determinazioni assunte con la citata delibera di GC n.126/2024, come di seguito;

Anno	Descrizione programmazione assunzioni
anno 2024	<p>Nuove assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 124 del 19/09/2023 di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 unità dell'Area dei "Funzionari" (già ex Cat. D. – pos. ec. D1) – Profilo professionale: Ingegnere, a tempo pieno e indeterminato/ Avvocato a tempo pieno e indeterminato (nell'ordine di priorità indicato all'atto della manifestazione di interesse presentata da questo Comune); <p>Nuove assunzioni a tempo indeterminato</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 unità dell'Area dei "Funzionari" - Contabile (già ex cat. D - p.e. D1) a tempo indeterminato e parziale 12h/sett; (Avviato); • n. 1 unità dell'Area dei "Istruttori"- Istruttore Contabile (già ex cat. C - p.e. C1) a tempo indeterminato e parziale 12h/sett. • n. 1 unità dell'Area dei "Istruttori"- Istruttore tecnico (già ex cat. C - p.e. C1) a tempo indeterminato e parziale 12h/sett; <p>Sino al completamento delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di cui alla lett b) si confermano :</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 unità dell'Area dei "istruttori" (già cat. C) a tempo parziale 8h/sett per il Settore Entrate e tassazioni (ex art. 1 comma 557 della L.311/2004) • n. 1 unità dell'Area dei "Funzionari" (già cat. D - p.e. D1) a tempo parziale max 12h/sett (ex art. 1 comma 557 della L.311/2004) per il Settore economica e finanza (l'effettiva quantificazione delle ore, in ogni caso subordinata alle conseguenti determinazioni del comune di appartenenza, e comunque nel massimo di 12 ore, potrà ritenersi variato con successiva deliberazione di quest'organo) ; • n. 1 unità dell'Area dei "Istruttori" (già cat. C - p.e. C1) a tempo parziale 12h/sett per il Settore economica e finanza; (ex art. 1 comma 557 della L.311/2004) <p>Si prevede , inoltre, l'incremento delle ore settimanali da 12 a 24 per :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un funzionario amministrativo – Area dei Funzionari - assunto a tempo indeterminato e attualmente assegnato al settore LLPP ▪ un istruttore Amministrativo Informatico– Area degli istruttori - assunto a tempo indeterminato e attualmente assegnato al settore Affari Generali/Demografico (al 70%) e al settore LLPP (al 30%)
anno 2025	- nelle more delle necessarie determinazioni dell'Amministrazione Comunale in merito all'assetto organizzativo dell'Ente e sino alla definizione di una nuova

	<p>programmazione per assunzioni a tempo indeterminato si confermano :</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 unità dell'Area dei "Istruttori" (già cat. C) a tempo parziale 8h/sett per il Settore Entrate e tassazioni; (ex art. 1 comma 557 della L.311/2004) • n. 1 unità dell'Area dei "Funzionari" (già cat. D - p.e. D1) a tempo parziale max 12h/sett (ex art. 1 comma 557 della L.311/2004) per il Settore economica e finanza (l'effettiva quantificazione delle ore, in ogni caso subordinata alle conseguenti determinazioni del comune di appartenenza, e comunque nel massimo di 12 ore, potrà ritenersi variato con successiva deliberazione di quest'organo) ; • n. 1 unità dell'Area dei "Istruttori" (già cat. C - p.e. C1) a tempo parziale 12h/sett per il Settore economica e finanza; (ex art. 1 comma 557 della L.311/2004)
anno 2026	

DATO ATTO:

- ✓ che il costo dell'assunzione di cui all'art. 19 del D.L. n. 124 del 19/09/2023 è determinato a valere sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissione delle spese (fino al 31.12.2029) e sul bilancio statale per il periodo successivo e risulta, pertanto, esclusa dal rispetto del limite di spesa 2011/2013 di cui l'art.1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006;
- ✓ che la summenzionata programmazione pertanto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche ed integrazioni*;

- il D.Lgs. 165/2001 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 90 del D.lgs. 267/2000 “*Uffici di supporto agli organi di direzione politica*”;
- il D.M. 17 marzo 2020;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

ACQUISITI i pareri resi dai Responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **DI RECEPIRE** le premesse come parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI ADEGUARE** il vigente PIAO, con specifico riferimento alla sezione 3 “Organizzazione e capitale umano” – sotto-sezione 3.3 “Piano triennale del fabbisogno di personale, alle determinazioni citate di cui alla deliberazione di G.C. n.126/2024, nonché sopravvenute esigenze assunzionali citate in premessa, come di seguito;

Anno	Descrizione programmazione assunzioni
anno 2024	<p>Nuove assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 124 del 19/09/2023 di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 unità dell’Area dei “Funzionari” (già ex Cat. D. – pos. ec. D1) – Profilo professionale: Ingegnere, a tempo pieno e indeterminato/ Avvocato a tempo pieno e indeterminato (nell’ordine di priorità indicato all’atto della manifestazione di interessa presentata da questo Comune); <p>Nuove assunzioni a tempo indeterminato</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 unità dell’Area dei “Funzionari” - Contabile (già ex cat. D - p.e. D1) a tempo indeterminato e parziale 12h/sett;(avviato) • n. 1 unità dell’Area dei “Istruttori”- Istruttore Contabile (già ex cat. C - p.e. C1) a tempo indeterminato e parziale 12h/sett; • n. 1 unità dell’Area dei “Istruttori”- Istruttore tecnico (già ex cat. C - p.e. C1) a tempo indeterminato e parziale 12h/sett; <p>Sino al completamento delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato si confermano :</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 unità dell’Area dei “istruttori” (già cat. C) a tempo parziale

	<p>8h/sett per il Settore Entrate e tassazioni; (ex art. 1 comma 557 della L.311/2004)</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 unità dell'Area dei "Funzionari" (già cat. D - p.e. D1) a tempo parziale max 12h/sett (ex art. 1 comma 557 della L.311/2004) per il Settore economica e finanza (l'effettiva quantificazione delle ore, in ogni caso subordinata alle conseguenti determinazioni del comune di appartenenza, e comunque nel massimo di 12 ore, potrà ritenersi variato con successiva deliberazione di quest'organo) ; • n. 1 unità dell'Area dei "Istruttori" (già cat. C - p.e. C1) a tempo parziale 12h/sett per il Settore economica e finanza; (ex art. 1 comma 557 della L.311/2004) <p>Si prevede , inoltre, l'incremento delle ore settimanali da 12 a 24 per :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un funzionario amministrativo – Area dei Funzionari - assunto a tempo indeterminato e attualmente assegnato al settore LLPP ▪ un istruttore Amministrativo Informatico– Area degli istruttori - assunto a tempo indeterminato e attualmente assegnato al settore Affari Generali/Demografico (al 70%) e al settore LLPP (al 30%)
anno 2025	<p>- nelle more delle necessarie determinazioni dell'Amministrazione Comunale in merito all'assetto organizzativo dell'Ente e sino alla definizione di una nuova programmazione per assunzioni a tempo indeterminato si confermano :</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 unità dell'Area dei "istruttori" (già cat. C) a tempo parziale 8h/sett per il Settore Entrate e tassazioni; (ex art. 1 comma 557 della L.311/2004) • n. 1 unità dell'Area dei "Funzionari" (già cat. D - p.e. D1) a tempo parziale max 12h/sett (ex art. 1 comma 557 della L.311/2004) per il Settore economica e finanza (l'effettiva quantificazione delle ore, in ogni caso subordinata alle conseguenti determinazioni del comune di appartenenza, e comunque nel massimo di 12 ore, potrà ritenersi variato con successiva deliberazione di quest'organo) ; • n. 1 unità dell'Area dei "Istruttori" (già cat. C - p.e. C1) a tempo parziale 12h/sett per il Settore economica e finanza; (ex art. 1 comma 557 della L.311/2004)
anno 2026	--

3. **DI DARE ATTO**, inoltre, che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa e di quelli relativi alla spesa di personale per lavoro flessibile e mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

4. **DI PRECISARE** che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze, in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa e delle disponibilità di bilancio;

5. **DI DARE ATTO**, altresì, che la dotazione organica dell'Ente è definita come di seguito riportata:

Ufficio Segretario Comunale	<i>Personale assegnato</i>	<i>vacante</i>
	-	X

Ufficio Staff del Sindaco	<i>Personale assegnato</i>	<i>vacante</i>
	-	X

Polizia Locale	<i>Personale assegnato</i>	<i>vacante</i>
Area degli Istruttori (Agente polizia locale)	D'Elia Nicola (già cat. C – 36h)	
Area degli Istruttori (Agente polizia locale)	Accoto Maria Grazia (già cat. C – 36h) – 80%	
Area degli Operatori (Ausiliario)	Accoto Silvio (già cat. A – 36h) 50%	
Area dei Funzionari (Profilo professionale Avvocato)		X Assunzione programmata ai sensi del D.L. n. 124/2023

Settore I – Affari generali e demografici	<i>Personale assegnato</i>	<i>vacante</i>
Area dei Funzionari (Istruttore Direttivo Amministrativo)	Marzo Alessandro (già cat. D – 36h)	
Area degli Istruttori (Istruttore Amm.vo)	Maggio Patrizia (già cat. C – 36h) – 80%	

Area degli Istruttori (Istruttore Amm.vo)	Santoro Antonio (già cat. C – 36h) – 80%	
Area degli Operatori (Ausiliario)	Campobasso Rossana (già cat. A – 20h) – 80%	
Area degli Istruttori (Istruttore Amministrativo Informatico)	Merola Alessandro (già cat. C – 12h) – 70%	

Settore II – Economia e finanza	<i>Personale assegnato</i>	<i>vacante</i>
Area dei Funzionari – (Istruttore Direttivo Contabile)		In corso
Area degli Istruttori – (Istruttore contabile)	Paiano Emanuela (già cat. C – 12h) tempo determinato -	In programmazione
Area degli Istruttori (Agente polizia locale – Economo)	Accoto Maria Grazia (già cat. C – 36h) – 20%	

Settore III – Suap – ambiente – protezione civile	<i>Personale assegnato</i>	<i>vacante</i>
Area dei Funzionari (Istruttore Direttivo Amministrativo)	Monteforte Salvatore (già cat. D – 36h)	
Area degli Istruttori (Istruttore Amm.vo)	Maggio Patrizia (già cat. C – 36h) – 20%	

Settore IV – Entrate tributarie e tassazione	<i>Personale assegnato</i>	<i>vacante</i>
Area dei Funzionari – (Istruttore Direttivo Contabile)		X
Area degli Istruttori (Istruttore Amm.vo)	Santoro Antonio (già cat. C – 36h) – 20%	

Settore V – Lavori pubblici – edilizia urbana	<i>Personale assegnato</i>	<i>vacante</i>
Area degli Istruttori (Istruttore tecnico)		In programmazione
Area dei Funzionari (Istruttore)	Dima Simone 12 ore PT	

Direttivo Amministrativo)		
Area degli Istruttori (Istruttore Amministrativo Informatico)	Merola Alessandro (già cat. C – 12h) – 30%	
Area degli Operatori (Ausiliario)	Accoto Silvio (già cat. A – 36h) 50%	
Area degli Operatori (Ausiliario)	Campobasso Rossana (già cat. A – 20h) – 20%	
Area dei Funzionari (Profilo professionale Ingegnere)		X Assunzione programmata ai sensi del D.L. n. 124/2023

6. **DI DARE ATTO** che il costo dell'assunzione di cui all'art. 19 del D.L. n. 124 del 19/09/2023 è determinato a valere sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissione delle spese (fino al 31.12.2029) e sul bilancio statale per il periodo successivo e risulta, pertanto, esclusa dal rispetto del limite di spesa 2011/2013 di cui l'art.1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006;7.

7. **DI PRENDERE ATTO** del parere espresso dal Revisore dei Conti depositato in atti;

8. **DI DARE MANDATO** al Segretario Comunale di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

9. **DI DARE MANDATO** al Segretario Comunale di provvedere alla trasmissione del presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

10. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti relativi alla pubblicazione all'albo pretorio e per quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013;

11. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Sottoscritto come per legge.

Il Presidente
f.to Marte Dott. Antonio

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela Rizzo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Minervino di Lecce, lì

Il Responsabile alla pubblicazione
f.to Dott. Alessandro Marzo

Per Copia conforme all'originale

Minervino di Lecce,

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela Rizzo

SI ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- La presente deliberazione diventa esecutiva per :
 - Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4° T.U.E.L. n. 267/2000).
(S=si)
(N=no)
 - Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134 c. 3° T.U.E.L. n. 267/2000)

Minervino di Lecce, lì

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rizzo Manuela